

TRIBUNALE MONZA

19 SETTEMBRE 1996

PRESIDENTE EST.: LAPERTOSA

PARTI: CEDERNA

(Avv. Janni, Boneschi, Zucca)

SGARBI

(Avv. Prota, Dall'Ara)

R.T.I.

(Avv. Cirillo)

Diffamazione a mezzo**strumento televisivo •****Responsabilità personale da fatto illecito ex art. 2043****c.c. • Sussiste.****Responsabilità****dell'emittente televisiva ex****artt. 2049 e 2050 c.c. •****Non sussiste.****Responsabilità****dell'emittente televisiva •****Applicazione analogica****delle norme sui reati a****mezzo stampa • Non****ammissibile.**

Nell'ordinamento italiano vige il principio della responsabilità personale da fatto illecito (art. 2043 c.c.): che le particolari norme che disciplinano la re-

sponsabilità del direttore o dell'editore del giornale per i reati commessi a mezzo stampa non sono applicabili nel caso di diffamazione in sede televisiva, almeno quando, trattandosi di trasmissione in diretta, non sia possibile un controllo preventivo del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione.

La responsabilità oggettiva, seppure contemplata con riguardo a varie attività di impresa, non costituisce ancora un principio generale dell'ordinamento, ma è configurabile in ipotesi tassative disciplinate sulla base di specifiche valutazioni del rischio socialmente tollerabile, e perciò non suscettibili di interpretazione analogica.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 3 giugno 1993 e l'11 giugno 1993 Cederna Camilla conveniva davanti a questo Tribunale Sgarbi Vittorio e la s.p.a. R.T.I. (Ente gestore della rete televisiva denominata Canale 5) chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni (anche morali) — in misura non inferiore a lire 300 milioni — subiti in conseguenza di espressioni, ritenute diffamatorie (perché lesive dell'onore, della reputazione e della identità personale dell'attrice), pronunciate dallo Sgarbi durante la trasmissione televisiva «Domenica Italiana» andata in onda il 17 novembre 1991 su «Canale 5» tra le ore 14,30 e le 17 (in quella occasione lo Sgarbi, chiamato da un telespettatore ad esprimere la sua opinione sul Presidente della Repubblica Cossiga, aveva richiamato la figura di un altro Presidente, affermando testualmente: Leone fu una vittima. Non aveva fatto le cose che dicevano di lui, è stato ingiustamente incriminato da giornalisti poco attendibili come Camilla Cederna, così come in altri casi Camilla Cederna è stata quasi la mandante dell'omicidio Calabresi perché ha scritto un libro contro Calabresi incriminandolo come se fosse l'assassino del famoso anarchico Pinelli).

La s.p.a. R.T.I., costituitasi in giudizio, eccepiva pregiudizialmente la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano indicando come competente il Tribunale di Monza, ovvero di Roma o di Ferrara.

Avendo lo Sgarbi, anch'esso costituitosi in giudizio, aderito alla eccezione e così pure l'attrice, alla udienza del 25 gennaio 1994 il G.I. disponeva la cancellazione della causa dal ruolo assegnando termine fino al 20 aprile per la riassunzione del processo avanti al Tribunale di Monza.

Con comparsa notificata il 4 febbraio 1994 la Cederna riassumeva ritualmente il giudizio avanti a questo Tribunale richiamando le allegazioni e conclusioni formulato nella originaria citazione.

Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio.

Lo Sgarbi, riproponendo le difese svolte nella precedente fase processuale, eccepiva in via preliminare la improcedibilità e improponibilità della domanda sul rilievo che il presunto illecito a lui attribuito configurasse astrattamente gli estremi del reato, ragione per la quale alla luce del combinato disposto degli artt. 68 Cost., 75 c.p.p. e 295 c.p.c., si sarebbe resa necessaria la sospensione per pregiudizialità dei processi civili instaurati separatamente da un eventuale giudizio penale, per la cui espiabilità, come è noto, è necessaria l'autorizzazione a procedere.

Il convenuto precisava al riguardo che, essendo egli un parlamentare in carica, non poteva essere perseguito in sede civile in virtù di un accertamento incidentale della rilevanza penale del fatto dannoso senza il rispetto della fondamentale garanzia della preventiva procedura dell'autorizzazione a procedere della Camera dei Deputati (alla quale apparteneva); nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva perciò il rigetto sostenendo che la frase da lui proferita rientrava nel diritto costituzionalmente protetto di manifestazione del pensiero, nella specie espresso con motivazione idonea ad attenuare e circoscrivere il significato letterale delle parole adoperate nel contesto di un discorso agganziato a fatti oggettivi e di pubblico interesse.

La s.p.a. R.T.I., dopo avere sottolineato la circostanza che la emittente Canale 5 aveva regolarmente trasmesso in data 22 dicembre 1991 la rettifica richiesta della Cederna ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e di avere così dato luogo a un'adeguata controinformazione, contestava di dovere rispondere delle dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, pronunciate dallo Sgarbi in qualità di ospite di una trasmissione televisiva, posto che non erano evidentemente riferibili alla emittente televisiva le opinioni formulate dai personaggi di volta in volta invitati, tanto più che il programma « Domenica Italiana » veniva trasmesso in diretta, senza consentire alcuna possibilità di intervento censorio. Nel merito la convenuta contrastava la interpretazione data dall'attrice delle parole adoperate dallo Sgarbi, rilevando che il senso iperbolico dell'accusa di quasi mandante dell'omicidio Calabresi rivolta alla Cederna andava colto in collegamento al fatto che la giornalista aveva scritto un libro avverso a Calabresi, così contribuendo a creare quel clima di ostilità che si era notoriamente formato nei di lui confronti a seguito della morte dell'anarchico Pinelli, onde lo Sgarbi si era limitato a esprimere un giudizio che, condivisibile o non, rientrava certamente nel libero esercizio del diritto di critica.

Stabilito così il contraddittorio, la causa spedita a sentenza all'udienza del 19 settembre 1996 sulle conclusioni come in epigrafe precisate dai procuratori costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'eccezione di improponibilità (o improcedibilità) della domanda sollevata preliminarmente dal Difensore dell'on. Sgarbi con riferimento agli artt. 68 Cost., 295 c.p.c. e 75 c.p.p. è destituita di giuridico fondamento.

È noto infatti che a seguito della promulgazione della legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, che ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 68 Cost. (implicitamente ma inequivocamente invocati dal convenuto), non è più necessaria l'autorizzazione a procedere per sottoporre un parlamentare a giudizio penale e, *a fortiori*, per valutarne la responsabilità civile derivante dalla consumazione di un reato. In tal caso la sospensione del

processo civile in attesa della definizione di un processo penale pregiudiziale può avere luogo, come per qualsiasi cittadino, nei soli casi, qui non ricorrenti tassativamente indicati nell'art. 75, comma 3, c.p.p. (vale a dire se l'azione civile sia proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado).

L'autorizzazione a procedere è tuttora necessaria per il compimento di determinati atti di competenza dell'autorità giudiziaria penale (perquisizione personale o domiciliare, provvedimenti di privazione della libertà personale, intercettazioni telefoniche o sequestro di corrispondenza). Ma questa ipotesi, come è evidente, non ha nulla a che vedere con la presente controversia.

La questione avrebbe potuto porsi in termini diversi se lo Sgarbi avesse eccepito la propria irresponsabilità ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost., secondo il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere (anche in sede civile) delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

A tal riguardo va rammentato che dopo la emanazione della legge costituzionale n. 3 del 1993, che da un lato ha ridotto l'ambito dell'istituto dell'autorizzazione a procedere ai fini penali e dall'altro ha inteso estendere anche ai giudizi civili la sfera di operatività della prerogativa prevista dal primo comma dell'art. 68 (sostituendo significativamente la espressione ... non possono essere perseguiti per le opinioni ... con l'altra ... non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni ...), il Governo ha emesso, a partire dal d.l. 15 dicembre 1993 n. 455, numerosissimi decreti legge (nessuno dei quali convertito ma tutti reiterati con varie modifiche) contenenti Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione.

L'ultimo atto normativo della serie, avente forza di legge al momento di questa decisione, è il d.l. 6 settembre 1996 n. 466 (in *G.U.* n. 211 del 9 settembre 1996) al quale occorre attenersi per la verifica dei profili procedurali di applicazione dell'art. 68 primo comma Cost.

In base al sistema ivi delineato il giudice civile che ritenga applicabile a favore del parlamentare la prerogativa prevista nell'art. 68 primo comma (perché l'opinione censurata risulti espressa in sede parlamentare o in connessione con attività divulgative riconducibili alla funzione parlamentare) deve definire in conformità il giudizio con sentenza (art. 2 comma 3).

Nel caso di specie è però senz'altro da escludere che l'art. 68 primo comma possa operare a favore dell'on. Sgarbi per l'assorbente considerazione che all'epoca del fatto (17 novembre 1991) non risulta che egli rivestisse la carica di parlamentare (egli del resto non l'ha mai affermato, mentre l'attrice ha evidenziato in comparsa conclusionale che la prima proclamazione di Sgarbi come membro della Camera dei Deputati risale al 21 aprile del 1992, circostanza questa confermata dalla documentazione prodotta: v. la trascrizione della trasmissione televisiva e la richiesta di rettifica a suo tempo inviata dalla Cederna, ove Sgarbi è ripetutamente identificato col solo titolo professionale).

Deve perciò escludersi, anche a prescindere da ogni valutazione sul contesto oggettivamente extra istituzionale nel quale le frasi furono pronunciate dallo Sgarbi, che sussistesse alcun nesso soggettivo con l'esercizio di un mandato parlamentare.

Cionondimeno se il Difensore di Sgarbi avesse invocato, sia pure pretezosamente e infondatamente, la garanzia dell'art. 68 primo comma Cost., il Tribunale, in forza di quanto stabilito dall'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. n. 466/1996, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera dei Deputati per la sua deliberazione al riguardo entro il termine di giorni 90 (prorogabili di 30 giorni) dalla ricezione degli atti (c.d. pregiudizialità parlamentare).

Senonché l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 68 comma 1 Cost. non è stata mai sollevata dal Difensore del convenuto (come emerge dalle diverse e specifiche ragioni poste a base della eccezione di improponibilità della domanda e come è confermato dalle coerenti argomentazioni illustrate dalle parti nelle rispettive comparse conclusionali). Di conseguenza questo giudice, non ritenendo di dovere dichiarare di ufficio la irresponsabilità (civile) del convenuto, non è in alcun modo tenuto a sollecitare il pronunciamento della Camera alla quale il parlamentare ora appartiene.

Nel che è possibile cogliere una importante novità rispetto al sistema previgente, nel quale, in difetto di una legge di attuazione dell'art. 68 primo comma Cost., l'interpretazione del Giudice delle leggi si era consolidata nel senso che la norma riservasse in ogni caso alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata al proprio membro dato che le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte (v. sent. Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1150 e 16 dicembre 1993, n. 443).

Ciò non toglie che ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del d.l. n. 466/1996 il parlamentare coinvolto in un procedimento giurisdizionale di responsabilità ora possa, fuori del giudizio, sottoporre direttamente alla Camera di appartenenza la questione dell'applicabilità dell'art. 68, comma 1 Cost., nel qual caso la Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento.

Ma tale facoltà (che di per sé conferma la esattezza ricostruttiva del descritto meccanismo legale di funzionamento della vigente pregiudiziale parlamentare) non risulta attivata nel caso di specie sicché nulla osta alla decisione sul merito.

A tal riguardo va innanzitutto precisato che la Cederna non si duole della valutazione espressa pubblicamente dallo Sgarbi sulla denigratoria campagna di stampa, ritenuta ingiusta, che a suo tempo essa e altri giornalisti (definiti poco attendibili) portarono avanti contro il Presidente della Repubblica Leone, ciò rientrando, secondo la stessa prospettiva dell'attrice, sul piano delle opinioni che ciascuno, e particolarmente un personaggio già allora noto al pubblico televisivo, ha il diritto di manifestare su fatti o persone di pubblico interesse.

La Cederna si lamenta invece — e giustamente — perché lo Sgarbi, rispondendo a tutt'altra domanda di un telespettatore (lei non pensa che l'attuale Presidente Italiano Cossiga potrebbe riscuotere un grandissimo successo come attore?) e traendo così occasione per richiamare alla memoria la vicenda del Presidente Leone e il ruolo che vi aveva avuto la giornalista, ebbe a indicarla pubblicamente come quasi mandante dell'omicidio Calabresi, attribuendole in definitiva una responsabilità non solo morale ma anche giuridica (ancorché non piena) per un delitto di grande risonanza.

Invero, la libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall'art. 21 Cost. (e dall'art. 10 Conv. Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali) deve trovare un bilanciamento nel rispetto della personalità morale dell'individuo, che a sua volta è garantita da principi costituzionali (sanciti negli artt. 2 e 3 Cost. e riconosciuti dallo stesso art. 10, comma 2 della Conv. dir. uomo). E questi ultimi trovano concretizzazione nelle fattispecie penali dei delitti contro l'onore della persona (qual è il reato di diffamazione).

Ora è innegabile che il richiamo al requisito della verità oggettiva (o putativa) dei fatti, correntemente considerato necessario per scriminare l'illiceità della cronaca lesiva della altrui reputazione, è di regola incongruo rispetto al diritto di critica che pure concreta la libertà del pensiero e che per sua natura si manifesta mediante l'interpretazione e valutazione soggettiva di situazioni, accadimenti e persone.

Tuttavia, quando la opinione offensiva si basa e anzi si identifica, come nella fattispecie, nella attribuzione a terzi di un fatto specifico (qualificabile a livello di compartecipazione a un reato clamoroso e infamante), l'esercizio del diritto di critica non può ritenersi soggetto all'unico limite dell'interesse sociale alla informazione, occorrendo invece che il fatto sia vero.

Altrimenti l'affermazione integra gli estremi del delitto di diffamazione e costituisce al tempo stesso usurpazione illecita di una funzione riservata alla giurisdizione, che si svolge nel rispetto del diritto alla difesa e della presunzione di innocenza.

E non varrebbe obiettare che l'espressione quasi mandante dell'omicidio Calabresi sarebbe stata adoperata in accezione atecnica per avere il convenuto immediatamente correlato la propria valutazione al fatto che la Cederna avesse scritto un libro contro Calabresi incriminandolo come se fosse l'assassino del famoso anarchico Pinelli.

A parte il rilievo che le parole impiegate (quasi la mandante dell'omicidio Calabresi) hanno in intrinseco e inequivoco significato linguistico che non può sfuggire ad alcun modo di media cultura e che per il luogo e il modo in cui furono pronunciate (è stata) erano percepibili dall'influenzabile pubblico televisivo come una sorta di attestazione di verità di un fatto storico, proprio la motivazione fornita a sostegno della asserzione aggrava la portata diffamatoria della frase, valendo ad insinuare nel pubblico l'idea che la Cederna, benché mai formalmente incriminata di concorso nell'omicidio del commissario Calabresi, abbia in realtà avuto un ruolo attivo nella sua uccisione per il fatto (non vero) di averlo additato come l'assassino di Pinelli.

In tal guisa, nonostante che l'attrice mai sia stata imputata dal giudice penale dell'omicidio del commissario Calabresi e nonostante che lo stesso Sgarbi mai si sia assunto la responsabilità di farne denuncia all'autorità giudiziaria, il convenuto ha esposto gratuitamente la Cederna al pubblico disprezzo accreditando arbitrariamente e consapevolmente l'opinione di una sua corresponsabilità in quella vicenda delittuosa.

Si tratta in sostanza di un vero abuso del mezzo pubblico finalizzato a ledere l'altrui reputazione al di fuori dei limiti posti a presidio del diritto di critica, il quale, anche quando non si svolge nell'allegazione di fatti falsi e infamanti (come nella specie), ma si esaurisce nella valutazione aspra e polemica di fatti vari, deve comunque mantenersi in limiti (c.d. continenza) di adeguatezza allo scopo informativo e di civiltà della forma espressiva (Cass. 6 aprile 1993 n. 4109; Cass. 6 agosto 1992 n. 9348).

Non vi è dubbio che il comportamento tenuto dallo Sgarbi nel caso in questione esula, sotto ogni possibile angolazione valutativa, dal perimetro di liceità della libertà di manifestazione del pensiero (critico) e, rivestendo gli estremi del reato di diffamazione, lo espone all'obbligo di risarcire i danni conseguenziali arrecati all'onore alla reputazione e alla c.d. identità personale, intesa come diritto a non essere rappresentati all'esterno secondo una proiezione valutativa diversa dalla immagine acquisita nel corpo sociale (artt. 2043 e 2059 c.c.; 185 e 595 c.p.).

In difetto di qualsivoglia pregiudizio di carattere patrimoniale compete all'attrice il ristoro del danno morale per il patema d'animo sofferto a causa della lesione del suo onore e della sua reputazione.

Per la natura stessa del danno risarcibile la liquidazione deve essere effettuata con criterio equitativo (art. 2056 c.c.).

Tenendo conto della notorietà delle parti in causa, dell'enorme efficacia diffusiva del mezzo utilizzato per la divulgazione delle espressioni diffusa e della gravità del fatto specifico nel quale la diffamazione si è concretata, nonché del lungo tempo trascorso dalla data del fatto a quella della presente sentenza, pare adeguata la liquidazione della somma (già rivalutata) di L. 100 milioni oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

La domanda va invece rigettata nei confronti della s.p.a. R.T.I.

L'attrice invero non ha allegato alcun titolo specifico in base al quale la rete televisiva convenuta debba rispondere del fatto illecito altrui.

Premesso che nel nostro ordinamento vige di regola il principio della responsabilità personale da fatto illecito (artt. 2043 ss. c.c.) e che le particolari norme che disciplinano la responsabilità del direttore o dell'editore del giornale per i reati commessi a mezzo stampa non sono applicabili nel caso di diffamazione compiuta in sede televisiva, almeno quando, trattandosi di trasmissione in diretta (come è pacifico che fosse « Domenica Italiana »), non sia materialmente possibile un controllo preventivo del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione, non sembra davvero che possa giovare all'attrice il richiamo ai principi che, sempre più diffusamente, valorizzano il rischio di impresa nelle moderne società industriali come attuazione dell'antico brocardo *cuius commoda eius et incommoda*.

La responsabilità oggettiva, seppure contemplata con riguardo a varie attività di impresa (artt. 2049, 2050 c.c., responsabilità per prodotti difettosi, ecc.), non costituisce ancora un principio generale dell'ordinamento, ma è configurabile in ipotesi tassative disciplinate sulla base di specifiche valutazioni del rischio socialmente tollerabile e perciò non suscettibili di interpretazione analogica.

Vero è che l'attrice ha affermato (peraltro tardivamente) che l'evento dannoso sarebbe stato cagionato dallo Sgarbi nell'ambito di un rapporto di preposizione con Canale 5 riconducibile all'art. 2049 c.c.

Ma nessuna prova è stata acquisita circa la specifica natura del rapporto intercorrente tra lo Sgarbi e la Rete televisiva in vista della sua partecipazione alla trasmissione « Domenica Italiana ». Il quale rapporto, per essere sussunto nello schema dell'art. 2049 c.c., avrebbe dovuto inquadrarsi nel lavoro subordinato o parasubordinato, anche in forza dell'eventuale assunzione preventiva del rischio per le frequenti intemperanze verbali del personaggio, che la Rete, pur non potendo preconstituire ed evitare, avrebbe tuttavia potuto accettare globalmente e anticipatamente

sulla base di una valutazione bilanciata dei costi e dei vantaggi derivanti in termini di *audience*.

Né apparere del Collegio la prova di quel rapporto *inter alios* può essere desunta attraverso la richiesta ammissione dell'ordine di esibizione del contratto, stante la estraneità dell'attrice alla formazione del documento negoziale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza è, limitatamente alle statuizioni di condanna, provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Cederna Camilla con comparsa in riassunzione notificata il 4 febbraio 1994 nei confronti di Sgarbi Vittorio e della s.p.a. R.T.I., così provvede:

1) accoglie la domanda nei confronti dello Sgarbi e per l'effetto lo condanna a pagare all'attrice a titolo risarcitorio la somma di L. 100 milioni con gli interessi legali dalla domanda al saldo;

2) rigetta la domanda nei confronti della s.p.a. R.T.I.;

3) condanna Sgarbi Vittorio a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in complessive L. 11.478.000, di cui L. 2.575.000 per diritti di procuratore e L. 8.500.000 per onorari di avvocato;

4) condanna Cederna Camilla a rifondere alla s.p.a. R.T.I. le spese processuali, che liquida in complessive L. 10.500.000, di cui L. 2.500.000 per diritti di procuratore e L. 7.500.000 per onorari di avvocato.

***I « PROVOCATORI »
TELEVISIVI E LA
RESPONSABILITÀ
DELL'EMITTENTE PER
GLI ILLECITI COMMESSI
NEL CORSO DELLE
TRASMISSIONI.***

La sentenza in esame rappresenterebbe un'ulteriore espressione di una tendenza assai tradizionale della giurisprudenza in materia di responsabilità civile per danni arrecati al diritto alla reputazione personale, se non si trattasse di un caso di illecito diffuso con il mezzo televisivo ad opera di chi, della provocazione, ha fatto una vera e propria professione. La sentenza si impernia, infatti, su di una valutazione eminentemente soggettiva della responsabilità, esclu-

dendo del tutto ipotesi di coinvolgimento, nella responsabilità per diffamazione, di terzi, la cui attività ha, od avrebbe potuto, incoraggiare o favorire la commissione dell'illecito.

A differenza dei tradizionali casi di diffamazione a mezzo stampa, la divulgazione tramite i mezzi di comunicazione di massa di affermazioni false, o illazioni a contenuto diffamatorio, o, comunque, la violazione, attraverso tali strumenti, di diritti della personalità, è venuta assumendo, specialmente negli ultimi anni, connotazioni e proporzioni davvero impressionanti. La crescente moda di trasmissioni radiofoniche, e, soprattutto, televisive, il cui principale interesse per il pubblico, appare essere

lo scandalo, la rivelazione di clamorosi segreti di personaggi celebri, ed anche meno celebri, e, più ancora, l'insulto o l'insolvenza in diretta, ha profondamente trasformato il costume sia del pubblico, sia, soprattutto, dei professionisti della comunicazione: non solo presentatori ed *anchor-men*, ma anche editori e direttori radiofonici, sempre più indulgenti verso un modo di fare spettacolo che, talora, al di là dell'indubbia efficacia in termini di suggestione del pubblico, va a discapito della buona informazione e della reputazione dei soggetti presi di mira.

Di fronte a questo fenomeno di costume, che sembra ormai tendere alla omologazione dei comportamenti dei comunicatori, la reazione dell'ordinamento giuridico dovrebbe essere orientata nel senso di una crescente « oggettivizzazione » del criterio di valutazione della responsabilità extracontrattuale. Molte sentenze mostrano, effettivamente, questa tendenza, considerando la responsabilità dell'editore e del direttore della testata giornalistica o, della trasmissione radiofonica o televisiva, concorrente con quella del giornalista, o del presentatore, o del personaggio dello spettacolo che, di fronte al pubblico, muove accuse infamanti nei confronti dei terzi¹.

L'ampiezza del pubblico raggiunto costituisce, come è noto, uno dei criteri di valutazione da adottare in sede di determinazione del risarcimento dovuto, come è sottolineato anche in due pronunzie rese con attinenza a casi di diffamazione a danno di magistrati².

Speculare rispetto al caso deciso dal Foro monzese, è la recente sentenza del Tribunale di Roma³, che condanna proprio il medesimo convenuto per fatti del tutto analoghi ed, in solido con lui, la medesima emittente televisiva al pagamento di un ingente risarcimento⁴. Nella motivazione della sentenza, si legge che « *sembra fondato ritenere che il mero riscontro della compartecipazione della predetta società alla determinazione dell'evento dannoso comporti la responsabilità solidale della medesima, senza che possa rilevare, in questa sede, la definizione del diverso concorso causale dei convenuti* ».

L'organizzazione di una trasmissione televisiva sul tipo del « *talk show* » configura, infatti, a carico dell'emittente, un obbligo di sorveglianza che deve essere particolarmente elevato qualora la diffusione dell'*audience*, la delicatezza dei temi trattati e la notorietà dei personaggi coinvolti ad un soggetto ad elevato rischio di rappresentare un potenziale diffamatore i mezzi essenziali per perpetrare l'illecito deve, pertanto, risponderne, quantomeno a titolo di responsabilità indiretta.

Assai diverso sarebbe, invece, il caso dell'intervento telefonico di un ascoltatore in una trasmissione diffusa in diretta: in questa ipotesi, infatti, la responsabilità dell'emittente, del direttore della testata e del con-

¹ Non sempre è sufficiente, per la gravità dell'illecito e le caratteristiche dei media impiegati, la mera rettifica, si veda a questo proposito, P. LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, Padova, 1989.

² Trib. Roma 7 novembre 1986, Cerminara ed altri c. *La Discussione*, in questa *Rivista*, 1987, p. 605 ss.; Trib. Napoli, 28 ottobre 1989, Cerminara ed altri c. *La Di-*

scussione, in questa *Rivista*, 1990, p. 151 ss.

³ 30 settembre 1995, Scalfari c. Sgarbi e R.T.I. S.p.a., in questa *Rivista*, 1996, p. 239.

⁴ Sul danno ex art. 2059 c.c., il riavvio è d'obbligo a BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983. Si veda, poi, P. D'AMICO, *Il danno da emozioni*, Milano, 1992.

duattore potrebbe configurarsi esclusivamente a fronte di indulgenza — o, peggio, solidarietà — nei confronti del diffamatore.

Il Supremo Collegio⁵, con sentenza del 1992, ha affrontato un caso che ormai ha fatto scuola, affermando che la Rai risponde dell'operatore del giornalista, suo dipendente che, nel diffondere i risultati di un'analisi chimica effettuata su alcuni prodotti alimentari ne abbia travisato la portata: questo fatto ha, così, richiamato l'attenzione sulle linee-guida del giornalismo « a mezzo etere », completando così il quadro delineato con la nota sentenza del 1984⁶, recante quello che venne definito il « decalogo del giornalista ». In particolare, la sentenza del 1992, dopo aver ritenuto che « la RAI risponde infatti certamente ex art. 2049 c.c. dell'attività del giornalista, suo dipendente, conduttore di una trasmissione televisiva », sottolinea poi che « in relazione all'uso, per la divulgazione della notizia, del mezzo televisivo, occorre aggiungere che tale mezzo è indubbiamente ed oggettivamente diverso, per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, dal giornalismo della carta stampata, diversità che si manifesta nel maggior impatto che sul pubblico la trasmissione televisiva può esplicare, ed in effetti esplica, per la sua caratteristica di mezzo che aggredisce, per così dire, i telespettatori nella loro sfera privata domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione (in proposito, basti considerare che, proprio per questa ragione, la pubblicità a mezzo della televisione è preferita dagli operatori commerciali, pur essendo molto costosa). Il pubblico, la gran maggioranza cioè delle persone ragunte dalla notizia, è propenso a ritenere acriticamente vero quanto viene comunicato, anche perché è istintivamente portato ad attribuire al mezzo televisivo un'autorità (che certamente non ha) e comunque una grande attendibilità. Va considerato, inoltre, che, rispetto al mezzo televisivo vi è quasi impossibilità di immediata riflessione e di critica (cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa) sicché la notizia si fissa nella memoria così come data.

Tutto ciò comporta, per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilità professionale che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione delle notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi ».

E ancora, in altra pronuncia del supremo Collegio⁷, si legge che « il mezzo televisivo per forza di suggestione, per il maggiore impatto con il pubblico, per la impossibilità di una riflessione immediata e di critica è sicuramente più incisivo, efficace, e dannoso del mezzo della carta stampata, e pertanto il mezzo utilizzato, in caso di verità putativa, richiede al giornalista un maggior grado di prudenza nell'accertare la verità dei fatti che possono incidere negativamente sui diritti personali e patrimoniali dei soggetti; attraverso controlli, cautele, riscontri, ed ac-

⁵ Sez. III civ., 4 febbraio 1992 n. 1147, Brina S.P.a. c. RAI S.p.a., in questa *Rivista*, 1992, p. 785 ss. con nota di GALLO, *Foro it.*, 1993, I, p. 3359 ss., con nota di ROPPO, *Resp. civ. prev.*, 1992, p. 778 ss.

⁶ Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, p. 143 ss.

Si veda, inoltre, sul punto, G. ALPA, *Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni*, Bologna, 1992; ove si approfondiscono (p. 162 ss.) i profili di responsabilità dell'emittente televisiva per lesione dei diritti della personalità.

⁷ Cass. civ. 11 giugno 1992 n. 7154.

certamenti, e, soprattutto, verifica dei risultati, precisando al pubblico l'esatta portata ed i limiti della notizia »⁸.

Nel caso di specie, deciso dal collegio monzese, si potrebbe obiettare, non è stata fornita prova del fatto che l'evento dannoso fosse riconducibile ad un rapporto di preposizione dell'autore dell'illecito con l'emittente televisiva: il Tribunale, pertanto, non ravvisando gli estremi dell'art. 2049 c.c. esclude la responsabilità della televisione *per culpa in vigilando*.

Non convincono, però, poiché in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità, già richiamata, ed al richiamato precedente romano di merito, le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza. In essa si legge, infatti, « *premesso che nel nostro ordinamento vige di regola il principio della responsabilità personale da fatto illecito (art. 2043 ss. c.c.) e che le particolari norme che disciplinano la responsabilità del direttore o dell'editore del giornale per i reati commessi a mezzo stampa, non sono applicabile nel caso di diffamazione compiuta in sede televisiva, almeno quando, trattandosi di trasmissione in diretta [...] non sia materialmente possibile un controllo preventivo del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione, non sembra davvero che possa giovare all'attrice il richiamo a principi che, sempre più diffusamente, valorizzando il rischio d'impresa nelle moderne società industriali come attuazione dell'antico brocardo cuius commoda eius et incommoda*.

La responsabilità oggettiva, seppure contemplata con riguardo a varie attività di impresa (art. 2049, 2050 c.c., responsabilità per prodotti difettosi, ecc.) non costituisce ancora un principio generale dell'ordinamento, ma è configurabile in ipotesi tassative disciplinate sulla base di specifiche valutazioni del rischio socialmente tollerabile e perciò non suscettibili di interpretazione analogica ».

L'analisi della sentenza monzese, consente inoltre, di rilevare il diverso trattamento riservato alla fattispecie riferite, ove l'evento lesivo, è avvenuto all'interno di una trasmissione televisiva di intrattenimento, rispetto al più generale e frequente caso sinora preso in esame dalla giurisprudenza che è, invece, riferito a diffamazione nell'ambito di attività di tipo giornalistico tradizionale.

Soccorre anche in quest'ordine di considerazioni il richiamo alla già citata decisione con la quale il Tribunale di Roma, in caso identico, ha riconosciuto la lesione all'onore di un noto direttore di giornale — liquidando, tra l'altro, il maggior indennizzo a tutt'oggi mai accordato nel nostro Paese a questo titolo (seicento milioni di lire)⁹.

In essa, nel richiamare i principi sopra esposti¹⁰, ed in particolare, quello secondo il quale l'emittente televisiva risponde certamente ex art. 2049 c.c. dell'attività del proprio dipendente, essa sottolinea anche che « *tali considerazioni, tra l'altro, evidenziano come la fattispecie in esame non possa essere valutata in riferimento ai parametri adottati*

⁸ V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990, ove si espone l'ampia casistica sugli illeciti resi possibili dal malaccorto uso dei mezzi ad ampia audience.

⁹ Sulle modalità di liquidazione del

danno correlato alla lesione di diritti della personalità, *Il danno*, a cura di R. INVREA, tomi I e II, Milano, 1994, in particolare, tomo II, p. 1047 ss. c. 1173 ss.

¹⁰ Che si ritrovano, appunto, in Cass. civ. 4 febbraio 1992, n. 1147.

in relazione agli illeciti a mezzo stampa » ai fini della valutazione della gravità della lesione e, conseguentemente, della determinazione dell'indennizzo spettante al danneggiato.

I parametri adottati dal Collegio capitolino si fondano, quindi, sui dati Auditel relativi alla trasmissione oggetto del giudizio, tenendo conto altresì della « nota capacità di penetrazione del mezzo radiotelevisivo ».

Alla luce di questo condivisibile orientamento appaiono, quindi, privi di una convincente giustificazione gli ostacoli frapposti all'equiparazione dell'editore radiotelevisivo a quello « tradizionale » per quanto concerne le responsabilità inerenti la gestione e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa: alle importanti indicazioni espresse dalla giurisprudenza dianzi richiamata, poi, non possono non affiancarsi alcune considerazioni in merito all'evoluzione tecnologica in atto, foriera di inedite modalità di trasmissione delle informazioni¹¹.

L'integrazione telematica e multimediale sono, ormai, una realtà, e nessuno può pensare di affrontare le nuove forme di editoria elettronica salvaguardando la sopravvivenza di anacronistiche *enclaves* ove si applicano le regole più accondiscendenti alle fattispecie a maggior rischio. Dal punto di vista della diffusione di informazioni, dati, notizie, suscettibili di riverberarsi negativamente sull'identità personale, non possono sussistere dubbi sulla oggettiva pericolosità, ex art. 2050 c.c., di ogni forma di attività d'impresa che consenta la trasmissione di « dati sensibili » inerenti la persona¹².

L'evoluzione delle forme di comunicazione¹³, quindi, e le nuove tendenze dello spettacolo, vanno di pari passo nell'evidenziare come il « rischio d'impresa » connesso alla gestione delle emittenti radiotelevisive si profili sempre più come potenzialità di lesione degli altrui diritti della personalità. Sarebbe riduttivo, poi, pensare che questo rischio si limiti, come poc'anzi si è detto, all'ipotesi della rissa verbale o dell'insulto in diretta. Si pensi soltanto alla delicatezza delle problematiche attinenti la trasmissione di filmati a contenuto violento o poco edificante alla luce della morale pubblica, qualora tali proiezioni raggiungano una fascia di pubblico che per età o per cultura non sia in grado di sostenere la visione in modo equilibrato¹⁴.

È pur vero che altro è decidere di mandare in onda un filmato o di diffondere, in sede di informazione, determinate notizie, ove la componente di volontà, e, pertanto, di accettazione del rischio, è particolarmente intensa, altro è subire un « incidente », quale quello dell'esternazione di polemisti o di *opinion leaders*, come nel caso di specie, in cui indizi di parte-

¹¹ Il problema della tutela dell'individuo nei confronti di inedite forme di illecito è esaurientemente trattato da S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995. Il medesimo Autore, del resto, sin dall'inizio degli anni settanta (*Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna 1973) aveva chiaramente individuato i problemi destinati a divenire di grande attualità in funzione dello sviluppo tecnologico nel settore dell'informazione.

¹² Mutando questa efficace espressione

ne dalla Direttiva n. 95/46/CE del 4 ottobre 1995, *Relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, in G.U.C.E. L281, del 23 novembre 1995.

¹³ Si veda in particolare G. CORASANTI, *Diritto e tecnologie dell'informazione. Linee introduttive*, Milano, 1990.

¹⁴ Ciò che ha indotto alcune emittenti ad aderire ad un codice di autodisciplina, la c.d. « Carta di Treviso ».

cipazione dell'emittente non siano in alcun modo ravvisabili. Tuttavia, alla luce di quanto sinora detto, corretta appare la valutazione della responsabilità dell'emittente giusta il criterio, o dell'art. 2049 c.c., ricorrendone gli estremi, *per culpa in vigilando*, salva sempre la scriminante dell'azione del dipendente al di fuori dell'esercizio dell'attività di sua competenza, o dell'art. 2050 c.c., salva la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno¹⁵.

ANNA DASSI

¹⁵ La diffusione delle banche dati ha portato all'adozione di regole, tutto sommato, più consone a tutelare i diritti della persona nei confronti della diffusione di

dati o notizie errate. Un buon osservatorio sulla diffusione delle banche-dati è rappresentato da G. PASCUZZI, *Cyberdiritto*, Bologna 1995.